



TRIBUNALE DI GENOVA

Il giudice monocratico della sezione lavoro, dott. Marcello Basilico, ha così deciso, dando pubblica lettura della sentenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osserva quanto segue.

Nella presente causa si controverte sul diritto della parte ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno, alla indennità di frequenza prevista dall'art. 1 legge 289/90.

In linea generale l'emolumento richiesto spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, che frequentino centri ambulatoriali specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di *handicap* (art. 1, secondo comma) oppure scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale (terzo comma); occorre comunque che la frequenza sia continua o periodica e che sussistano i requisiti di reddito previsti per l'indennità mensile di cui al primo comma (quinto comma).

Il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso e di effettiva frequenza della scuola, purché i documenti allegati comprovino i requisiti di età, sanitari e reddituali [così Cass., sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7847].

L'INPS ha eccepito innanzi tutto la decadenza parziale di controparte dalla prestazione, ai sensi dell'art. 47 639/70 (e succ. mod.).

La domanda attrice attiene però a beneficio di natura non previdenziale, bensì assistenziale. Anche dopo la più recente riforma, di cui al d.l. 98/2011, conv. in legge 111/2011, l'istituto giuridico invocato dall'ente si applica invece alle sole prestazioni di carattere previdenziale. Non opera pertanto nei confronti del diritto fatto valere in causa e l'eccezione va di conseguenza respinta.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'INPS ha contestato il fatto che controparte non abbia dato prova di tali requisiti.

Si tratta di contestazione generica, che non tiene conto della documentazione in atti – anche aggiornata in corso di giudizio – circa l'attualità dello stato d'invalidità e la sottoposizione a trattamenti terapeutici e riabilitativi del minore.

Il contrasto verte in realtà sull'estensione del diritto anche al soggetto straniero, oltre al limite stabilito dall'art. 80, comma 19, l. 388/2000, che lo circoscrive ai soggetti titolari di carta di soggiorno.

Con sentenza del 16 dicembre 2011, n. 329, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 80, comma 19, l. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'art. 1 l. 289/90.

Richiamando un proprio orientamento in tema di benefici assistenziali per i cittadini extracomunitari – ed in particolare la sentenza 187/2010 – la Consulta ha rilevato l'identità del meccanismo di riconoscimento per l'assegno mensile di cui all'art. 13 l. 118/71, relativamente al quale essa si era già pronunciata, e l'incompatibilità, d'altro canto, del requisito di un periodo minimo quinquennale di presenza nel territorio dello Stato con le esigenze di cura ed assistenza di

soggetti che l'ordinamento deve invece tutelare. Pertanto questo presupposto si pone in contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 14 CEDU, "per come interpretato dalla Corte di Strasburgo".

La Corte costituzionale ha così tracciato definitivamente la via per un generalizzato divieto di discriminazione del disabile e, in particolare, del minore disabile in materia di diritti di protezione sociale, sul solco di precedenti sue decisioni [cfr. Corte cost. 306/2008, 11/2009, 285/2009 e 187/2010].

In conseguenza di quest'ultima pronuncia, l'eccezione dell'Istituto è infondata.

Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità di frequenza dal primo giorno successivo a quello della domanda amministrativa, con gli interessi legali maturati dal 121° giorno e sino al saldo.

Poiché la più recente decisione della Consulta risale a data anteriore all'introduzione del presente giudizio, non si ravvisano motivi per derogare alla regola della soccombenza nella statuizione sulle relative spese. Esse si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore, che se n'è dichiarato anticipatore.

P.Q.M.

visto l'art. 429, primo comma, c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del minore all'indennità di frequenza e per l'effetto condanna INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla ricorrente, madre esercente la potestà di genitore, il relativo importo dall'1.10.2007, con gli interessi legali sui ratei arretrati già maturati dal 121° giorno successivo e fino al saldo.

Condanna INPS a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.750,00, oltre a IVA e cpa, con distrazione a favore dell'avv. A. Ballerini.

Genova, 9 novembre 2012

IL GIUDICE
Marcello Basilico



si dà atto della comunicazione della presente sentenza, letta in udienza, e del conseguente deposito.
Genova, 9.11.2012

Il Cancelliere



TRIBUNALE DI GENOVA
Copia conforme all'originale

Genova, 11/12/12

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Silvana MEDEU

